

[BUR1997011]

[5.1.0]

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 1997 - N. 26

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arconate, in provincia di Milano. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arconate, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

1. È distaccata dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Arconate, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relativa relazione illustrativa e tecnica dei confini allegata alla presente legge.

ART. 2

1. È distaccata dal comune di Arconate, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relativa relazione illustrativa e tecnica dei confini allegata alla presente legge.

ART. 3

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali, di cui agli artt. 1 e 2, saranno regolati dalla provincia di Milano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e seguenti della l.r. 7 settembre 1992, n. 28.

ART. 4

1. Le amministrazioni comunali di Busto Garolfo e di Arconate provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

ART. 5

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 3 si provvederà con un atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 7 settembre 1992, n. 28.

ART. 6

1. Alle spese previste dall'art. 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziati sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 luglio 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 giugno 1997, prot. n. 22702/1930).

(Vedi allegata la pianta planimetrica alle pagine 6-7)

[BUR1997012]

[5.1.0]

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 1997 - N. 27

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi, e relativa aggregazione al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Somaglia, in provincia di Lodi

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

1. È distaccata dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi ed aggregata al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica dei confini allegata alla presente legge.

ART. 2

1. È distaccata dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi ed aggregata al comune di Somaglia, in provincia di Lodi, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica dei confini allegata alla presente legge.

ART. 3

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui agli artt. 1 e 2 saranno regolati dalla provincia di Lodi, nel cui ambito territoriale hanno sede il comune di Somaglia ed il comune di Guardamiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della legge 7 settembre 1992, n. 28.

ART. 4

1. Le amministrazioni comunali di Somaglia e di Guardamiglio provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

ART. 5

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lodi in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 3 si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 7 settembre 1992, n. 28.

ART. 6

1. Alle spese previste dall'art. 5, si provvede mediante impiego delle somme stanziati sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario, 1997.

AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SOMAGLIA

<i>Foglio</i>	<i>Mappale</i>	<i>Partita catastale</i>
23	50	1037
23	51	1037
23	52	1037
23	54	1037
23	55	1037
23	48	1037
23	49	1037
23	32	1037
23	68	1364
23	57	1364
23	88	1364
23	56	1179
23	80	921
23	81	938
23	93	1395

dal comune di Somaglia viene distaccata una porzione di territorio di complessivi Ha 33 A 10 Ca 10.